

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 06/08/2012

All'indirizzo <http://w.diritto.it/docs/33826-appalti-attestazione-di-qualificazione-soa-falsità-dei-documenti-annullamento-imputabilità-soggettiva-del-falso-cons-stato-n-2997-2012>

Autore: Spina Giulio

Appalti - Attestazione di qualificazione SOA - Falsità dei documenti - Annullamento - Imputabilità soggettiva del falso (Cons. Stato, n. 2997/2012)


LA SENTENZA DELLA SETTIMANA

CONS. STATO SEZ VI, SENT, 23-05-2012, N. 2997


APPALTI, ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA, FALSITÀ DEI DOCUMENTI, ANNULLAMENTO, IMPUTABILITÀ SOGGETTIVA DEL FAISO

Non può essere condivisa la tesi secondo cui gravi sull'impresa la prova liberatoria circa la non imputabilità dei profili di falsità che hanno condotto all'annullamento della SOA e circa la non imputabilità dell'ignoranza relativa alla sussistenza di tali profili di falsità (e dunque secondo cui l'impresa la cui attestazione SOA sia stata annullata per profili di falsità potrebbe chiedere l'esenzione dalle ulteriori preclusioni di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici qualora dimostri di essere stata nell'impossibilità assoluta ed insuperabile di avvedersi della falsità dei documenti che hanno condotto all'annullamento dell'attestazione).

È questo, in estrema sintesi, quanto affermato nella sentenza in commento.



I Giudici hanno affrontato la questione:



Le argomentazioni della decisione

L'Autorità ha affermato che in tanto l'impresa la cui attestazione SOA sia stata annullata per profili di falsità possa chiedere l'esenzione dalle ulteriori preclusioni di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, in quanto essa dimostrò di essere stata nell'impossibilità assoluta ed insuperabile di avvedersi della falsità dei documenti che hanno condotto all'annullamento dell'attestazione.

Il Collegio, tuttavia, non concorda con questo orientamento.

Ciò, relativamente al caso in esame, in quanto all'atto dell'**acquisizione del ramo di azienda** la società odierna appellata aveva ogni ragione per ritenere - in perfetta buona fede - che i titoli in base ai quali la sua dante causa aveva ottenuto il rilascio dell'attestazione fossero stati correttamente esaminati dal soggetto a tanto istituzionalmente deputato (la società organismo di attestazione). Si ritiene pertanto che in tal caso **“sarebbe obiettivamente eccessivo richiedere in capo all'avente causa un onere di diligenza talmente rigoroso da pone in dubbio la correttezza delle attestazioni rese da un operatore particolarmente qualificato e - fino a prova contraria - attendibile”**.

Infatti, conclude il Collegio, **“pur dovendosi ritenere che in tema di qualificazione delle imprese vadano richiamati in tutta la loro portata i principi generali di responsabilità e di diligenza degli operatori economici, deve comunque ragionevolmente ritenersi che un tale richiamo operi in massimo grado soltanto in relazione ai fatti e alle circostanze che sono nella diretta conoscenza e disponibilità dell'impresa. Al contrario, nelle ipotesi in cui tali fatti e circostanze risultino solo indiretti e de relato, può certamente considerarsi conforme ai canoni della diligenza in concreto e sigibile in capo all'operatore economico il fatto che quest'ultimo abbia fatto affidamento sulla correttezza ed attendibilità dell'operato di un soggetto particolarmente qualificato come la SOA”**.